

DECRETO SVILUPPO/ Ignorata la giurisprudenza, vacilla lo Statuto

Verifiche fiscali extra time

Quindici giorni lavorativi nell'arco di tre mesi

DI STEFANO LOCONTE

Verifiche extra time in azienda. E lo Statuto del contribuente vacilla. Il decreto sviluppo (dl 70/2011) approvato in commissione alla Camera e che lunedì sarà al voto dell'aula (probabile la fiducia) modifica lo Statuto del contribuente (legge 212/2000), aggiungendo dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi e contenuti nell'arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente». Si tratta di uno stravolgimento dell'orientamento giurisprudenziale divenuto ormai prevalente nelle Commissioni tributarie (la Cassazione non risulta ancora essersi pronunciata sull'argomen-

to) in base al quale il termine di permanenza degli operatori deve essere inteso nel senso di giorni lavorativi e consecutivi di durata della verifica e non come giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. Non solo. Un intervento tramite decreto legge configgerebbe con l'art. 1 dello Statuto, il quale prevede testualmente che le disposizioni della legge «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Si tratterebbe insomma di una violazione della forma, oltre che, come visto, della sostanza della legge. Attraverso l'aggiunta del periodo di cui sopra, infatti, si tenta la modifica surrettizia anche della disposizione di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge. La dicitura «In entrambi i casi» elimina ogni dubbio in merito alle modalità di computo dei giorni sia con riferimento ai contribuenti con determinati requisiti dimensionali e soggettivi (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi) sia relativamente a tutta la platea degli altri contribuenti che continuano a vedere applicata nei loro confronti la prece-

dente versione del comma 5. In sostanza, quindi, se da un lato va rilevato che il legislatore introduce precisi limiti alla durata delle verifiche nei confronti di contribuenti aventi i citati requisiti soggettivi e dimensionali, dall'altro appare evidente la penalizzazione di tutti gli altri contribuenti, nei cui confronti le verifiche, in sostanza, sono destinate ad allungarsi praticamente all'infinito (teoricamente una verifica potrebbe anche durare cinque anni, effettuando un giorno di permanenza effettiva al mese presso la sede del contribuente). Sotto il profilo temporale, in assenza di qualsivoglia specificazione in merito, la nuova disposizione legislativa non potrà che applicarsi solo alle verifiche ancora da effettuare, restando escluse fattispecie già concluse e, magari, attualmente oggetto di contenzioso. Per ottenere l'effetto retroattivo e la conseguente applicabilità a tutti i rapporti in corso con la sola eccezione dei c.d. «rapporti esauriti», la nuova disciplina avrebbe dovuto essere qualificata come di interpretazione autentica e tale qualificazione (secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale) non può essere sottintesa ma deve espressamente ricevere tale

denominazione. Nessuna novità, invece, sotto il profilo degli effetti della violazione della normativa: il legislatore continua a non prendere posizione in merito alle conseguenze che derivano sul procedimento amministrativo nel momento in cui viene violato il termine della durata della verifica. In tal caso, pertanto, non si potrà che continuare a ritenere applicabili i principi sanciti dalla giurisprudenza attuale, secondo la quale la verifica fiscale realizzata in violazione delle previsioni del comma 5 dell'articolo 12 deve considerarsi nulla con conseguente inutilizzabilità ai fini dell'emissione del successivo avviso di accertamento di tutti i dati acquisiti in violazione di legge. Tanto in applicazione del principio generale secondo il quale l'acquisizione di un documento in violazione normativa non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.

© Riproduzione riservata



IMPRESA

La Scia tornerà telematica

DI MARILISA BOMBI

La Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, ritornerà ad essere telematica per i procedimenti di competenza del Suap. Va in tal senso la proposta delle commissioni permanenti bilancio, tesoro e programmazione e finanze nel ddl di conversione del decreto legge Sviluppo entrato in vigore lo scorso 13 maggio (dl 70/2011). Tra le diverse disposizioni contenute in tale decreto, infatti, vi era anche la modifica all'articolo 19 della legge 241/1990 con la previsione che la Scia doveva essere presentata in raccomandata e che la sua efficacia avrebbe coinciso con il giorno della sua ricezione da parte del comune. Questo fatto (vedi in tal senso ItaliaOggi del 18 maggio scorso) avrebbe inevitabilmente comportato un freno all'avvio degli sportelli unici per le attività produttive, che già dal 29 marzo scorso, ma con una fonte normativa di rango secondario, il dpr 160/2010, avrebbero dovuto ricevere la Scia esclusivamente con modalità telematica. Con la legge di conversione all'esame del parlamento e, quindi, a modifica della disposizione appena introdotta con l'articolo 5 del dl 70/2010, si vuole salvare il progetto dell'impresa in un giorno che prevede la possibilità di trasmissione della Scia unitamente alla Comunicazione unica alla Camera di commercio competente, con ciò consentendo l'immediato avvio dell'impresa. Per raggiungere l'obiettivo in pratica, a modifica di quanto precedentemente disposto, all'articolo 19, comma 1, sarà aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, a eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica». Del resto, a tale proposito, non va trascurato il fatto che con la modifica del dl 70/2011 con la legge di conversione in questione non viene vanificato quanto soltanto alcuni mesi fa era stato disposto a proposito dello sportello unico. A dicembre, infatti, con il dlgs 235/2010 era stato modificato il codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005) nel senso che «Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica».

Cattivi pagatori cancellati, rischio restrizione del credito

L'emendamento al dl sviluppo che prevede la cancellazione «easy» dei cattivi pagatori in caso di regolarizzazione dei pagamenti produrrà l'immediata restrizione dell'accesso al credito alle famiglie e alle imprese. Ciò in quanto gli istituti di credito non sarebbero più in grado di distinguere chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono. Ad affermarlo è l'Aisrec, l'Associazione italiana delle società di referenza creditizia a supporto degli istituti bancari e finanziari. L'emendamento stabilisce che in caso di regolarizzazione dei pagamenti le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto che ha ricevuto il pagamento (da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto versamento). Una norma che, per Aisrec, «sortirebbe risultati esattamente opposti e contrari alle finalità perseguite dal provvedimento, producendo inevitabili restrizioni e danneggiando i buoni pagatori, ossia il 95% dei consumatori e delle imprese italiane». Verrebbe a mancare «una parte essenziale delle informazioni creditizie». In tale scenario, i database mediante i quali le banche e gli enti finanziari valutano il merito creditizio dei richiedenti rischiano di perdere attendibilità. Gli intermediari potrebbero così attuare politiche di credito restrittive. «Il sistema finanziario si troverebbe monco della fonte informativa primaria», dice Aisrec, «non solo in fase di valutazione del rischio di credito ma, soprattutto, in fase di monitoraggio giornaliero del rischio stesso». Un'asimmetria informativa a sfavore delle banche che potrebbe anche portare a un rialzo dei tassi medi applicati. Il possibile effetto credit crunch stimato dall'associazione sarebbe pari allo 0,5% del pil. L'emendamento prevede anche che le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, dovranno essere estinte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. «Per tutelare le famiglie non insolventi e solo in difficoltà congiunturale, pertanto, non ha senso restringere il credito per la stragrande maggioranza dei consumatori», dicono il presidente Aisrec, Enrico Lodi, e il consigliere direttivo Fabrizia Giacomini.

Valerio Stroppa

Beni sotto misura cautelare, rivalutazione anche alle spa

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni estese alle società di capitali (spa, sapa e srl) proprietarie di beni oggetto di misure cautelari, di cui ne hanno riacquisito la piena titolarità. Questo quanto previsto dal decreto legge n. 70/2011, per effetto dell'introduzione di uno specifico emendamento, che ha esteso la possibilità di rideterminare i valori di acquisti dei terreni, di qualsiasi tipo, e delle partecipazioni qualificate e meno, di cui agli articoli 5 e 7, della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002). Dal testo della disposizione è facilmente comprensibile che si tratta di un'estensione di natura soggettiva, limitata a tutte le tipologie delle società di capitali (spa, sapa e srl), mentre non è del tutto chiaro se la rideterminazione dei valori di acquisto, ai fini di neutralizzare l'eventuale plusvalenza emergente in caso di cessione, deve restare limitata ai beni oggetto delle misure cautelari, una volta rientrati nella disponibilità del soggetto giuridico. In effetti, dal tenore letterale si ritiene che la rivalutazione sia possibile per tutti i beni appartenenti alla società, a prescindere che gli stessi siano stati o meno oggetto di sequestro o altra misura cautelare; di conseguenza, in presenza di una società a responsabilità limitata che ha subito, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., anche il solo sequestro di un terreno edificabile, in presenza di ulteriori e numerosi altri terreni, non si può che confermare che la facoltà potrà essere esercitata dalla stessa società per tutti i terreni posseduti. Pertanto, in presenza delle condizioni indicate dal legislatore tributario (società di capitali con beni oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità), le società di capitali potranno procedere a rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, complessivamente detenuti, utilizzando interamente la disciplina prevista per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, sempreché i beni oggetto di rivalutazione risultino posseduti alla data del prossimo 1° luglio, mediante predisposizione di una perizia giurata e del versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva, nella percentuale del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate, entro il 30 giugno 2012.

Fabrizio G. Poggiani